

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 06/07/2020

OGGETTO : Piano regolatore generale comunale. Adozione di variante non sostanziale per la classificazione di edifici ubicati in sottozona Ac3 - Loc. Fontaine foglio 37 mappale 22,23, 554 e in sottozona Ad3- Loc. La Pila, foglio 39 mappale 30. Adempimenti ai sensi degli artt. 16 comma 2 e 52quater della legge regionale 06 aprile 1998, n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 32 del 29.12.2014 recante ad oggetto: “*Accoglimento della proposta di modificazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1739 del 28 novembre 2014 inerenti la variante sostanziale generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 15, comma 13, della lr 6 aprile 1998, n. 11*” con la quale si è concluso l’iter amministrativo di adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale alle norme e ai provvedimenti attuativi della legge urbanistica 6 aprile 1998, n. 11 nonché alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico;

TENUTO CONTO che la variante sostanziale al Piano Regolatore ha assunto efficacia dal giorno 13 gennaio 2015 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 della dichiarazione del Comune ai sensi dell’art. 15 comma 14 della l.r. 11/1998;

VISTA la richiesta presentata dai sig.ri:

- R. C. (ns. rif. prot. n.. 5052/VI-3 del 03.07.2019) volta ad ottenere l’inserimento nella classificazione degli edifici di un basso fabbricato censito al Fg. 37 n. 22-23 sito in loc. Fontaine;
- F. I. (ns. rif. n. 6639/VI-3 del 29.08.2019) volta ad ottenere l’inserimento nella classificazione degli edifici di un basso fabbricato censito al Fg. 37 m. 554 e sito in loc. Fontaine;
- F.I. (ns. rif. prot. n. 6641/VI-3 del 29.08.2019) volta ad ottenere l’inserimento nella classificazione degli edifici un basso fabbricato censito al Fg. 39 m. 30 sito in loc. La Pila)

CONSIDERATO che i fabbricati in questioni erano tutti preesistenti alla data di adozione del Piano regolatore generale comunale;

RITENUTE pertanto, giustificate le richieste degli interessati al fine di consentire loro di procedere ad un recupero degli stessi in conformità allo strumento urbanistico vigente;

LETTO il disposto degli artt. 14 e 16 e 52quater c.4 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

VALUTATO, ai sensi dell’art. 52quater c.4 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che l’inserimento dei fabbricati nella classificazione degli edifici di cui è dotato il PRG costituisce una variante di tipo non sostanziale:

4. Le modifiche della classificazione costituiscono variante non sostanziale al PRG e sono approvate con le procedure di cui all’articolo 16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

VISTA la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e in particolare il disposto dell’art. 16 che disciplina la procedura per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG, e che si riporta di seguito:

Art. 16

[1. Le varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.]
(16b)

2. Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della [l.r. 56/1983](#).

3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

TENUTO CONTO, inoltre, che l'area interessata dalla variante è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

ACQUISITO, su richiesta dell'Amministrazione comunale (rif. prot. n. 1442/VI-1 del 26.02.2020) il provvedimento dirigenziale n. 1535 del 10.04.2020 rilasciato dall'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, Dipartimento Ambiente e Valutazione Ambientale e tutela qualità dell'aria, contenente la "dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della Variante non sostanziale al PRG del Comune di Brusson inerente all'inserimento nelle tavole del PRG di Brusson di alcuni fabbricati esistenti, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998" (ns. prot. n. 2823/VI-3 del 16.04.2020);

PRESO ATTO della non assoggettabilità a VAS della variante in questione e lette tutte le consultazioni pervenute da parte dei soggetti competenti consultati nell'ambito della procedura istruttoria di cui al Provvedimento Dirigenziale sopra citato;

PRESO ATTO di quanto riportato nell'osservazione del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali che si riporta per estratto:

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere avanzata dall’Amministrazione comunale, circa la verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale al PRG vigente del Comune di Brusson inerente l’inserimento nelle tavole di piano di alcuni fabbricati esistenti, si osserva che, in conseguenza degli adeguamenti cartografici contenuti nella variante, le modifiche proposte non paiono produrre, nel complesso, effetti significativi sull’ambiente nel quale troveranno localizzazione.

Nel merito, si ritiene che il manufatto insistente al F. 39 mapp. 30 in località La Pila del comune di Brusson, viste le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche con copertura piana, non sia da classificare E3 come proposto (basso fabbricato inserito), bensì come E4 (basso fabbricato in contrasto).

Pertanto, per quanto attiene alla verifica di assoggettabilità a VAS e alle condizioni di cui sopra, non si sollevano obiezioni sull’ulteriore corso della verifica stessa, ai sensi dell’art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06.04.1998, n. 11. ”;

RECEPITE le indicazioni fornite dalla Soprintendenza con riferimento all’immobile della sig.ra F. I., come si evince dalla relazione prodotta del geom. Lorenzo Leveque prodotta in data 5 maggio 2020 (prot. n. 3224/VI-3) e dagli elaborati finali aggiornati dallo stesso professionista (prot. n. 3406/VI-3 del 12.05.2020) che si riportano in allegato alla presente;

ACQUISITO, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 e 52quater, comma 4 della legge regionale 06.04.1998, n.11) il parere preventivo dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali (nota prot. n. 3552/TP del 29.05.2020, ns. rif. prot. n. 3860/VI-3 del 29.05.2020) che si riporta di seguito per estratto:

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere avanzata dall’Amministrazione comunale circa la riclassificazione dei fabbricati in oggetto, considerato che dalla documentazione presentata risultano essere state recepite le indicazioni fornite in sede di analisi del documento programmatico presentato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene che la variante proposta sia compatibile con le esigenze di tutela, pertanto, in adempimento agli artt. 16, comma 2, e 52quetr, c.4, della legge regionale 06 aprile 1998, n. 11, si esprime parere favorevole alla classificazione dei fabbricati in questione come da proposta e non si sollevano obiezioni al perseguimento dell’iter di approvazione della variante non sostanziale in oggetto”;

ATTESTATO, da parte del Responsabile del servizio tecnico, la verifica di coerenza con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), prevista dalla DGR n. 4244 del 29 dicembre 2006;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

VISTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento così come previsto dall’art. 12 dello Statuto comunale vigente;

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. **DI CONDIVIDERE** le motivazioni in premessa alla presente;

2. **DI CONDIVIDERE** tutte le osservazioni espresse in fase istruttoria nel Provvedimento Dirigenziale n. 1535 del 10.04.2020 rilasciato dall'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, Dipartimento Ambiente – Sostenibilità e Valutazione Ambientale;
3. **DI ADOTTARE** la variante non sostanziale al Piano regolatore generale con cui vengono inseriti nella classificazione dei fabbricati del Piano regolatore generale i seguenti fabbricati esistenti:
 - fabbricato censito al Fg. 37 n. 22-23 sito in loc. Fontaine di proprietà del sig. R. C. classificato come edificio E3- *in contrasto con l'ambiente*;
 - fabbricato censito al Fg. 37 m. 554 e sito in loc. Fontaine di proprietà della sig.ra F. I. classificato come edificio E3- *in contrasto con l'ambiente*;
 - fabbricato censito al Fg. 39 m. 30 sito in loc. La Pila di proprietà della sig.ra F. I. classificato come edificio E4- *basso fabbricato*;e così come riportato nella tavola CLE1 facente parte integrante della presente;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'ufficio Segreteria, affinché provveda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 16 della l.r. 11/1998 ovvero:
 - pubblicazione all'albo pretorio on-line e nel proprio sito web;
 - deposito in pubblica visione presso gli uffici della Segreteria e presso l'ufficio tecnico, per quarantacinque giorni consecutivi;
 - trasmissione di copia della variante adottata alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni;
5. **DI PRENDERE ATTO** che chiunque, cittadini e struttura regionale competente in materia di urbanistica, avrà facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse sino allo scadere del termine dei quarantacinque giorni consecutivi di deposito in pubblica visione.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GROSJACQUES Giulio

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, lì 15/07/2020

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
